



## **Organi di Giustizia**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 28/13

Dec. n. 52/13

Il giorno 22 ottobre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul ricorso presentato da ZANI LUCA, nato a Cesena il 24.1.1995 e residente in Cesenatico alla via Gobetti n. 6, tesserato e licenziato 2013 con il NUOVO M.C. "E. CECCHI", con tessera n. 13048357 e licenza Junior Velocità n. P03190, avverso l'esclusione dalla classifica della 2<sup>a</sup> manche di gara del Trofeo "Polini Cup", svoltosi ad Ortona il 30 giugno 2013, con il quale il medesimo ricorrente si doleva, appunto, della esclusione comminatagli nella suddetta gara, il tutto per una molteplicità di motivi. In particolare, lo ZANI deduceva: - di essere stato "*preso di mira*" dagli accompagnatori del pilota Mattia Ciuffolo, i quali gli rivolgevano frasi ingiuriose e lo spintonavano; - di

essere riuscito divincolarsi dalla aggressione subita solo grazie all'aiuto del proprio padre;- di disporre di testimoni in ordine ai fatti narrati. Concludeva, quindi, nutrendo la “*speranza*” che la sanzione della esclusione potesse essere revocata.

### **OSSERVA**

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, è inammissibile. Invero, secondo il disposto dell'art. 115.2, lettera b) R.d.G., il ricorso al G.U.F. avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Commissari di Gara deve contenere, a pena di inammissibilità, le motivazioni della impugnazione proposta.

Nel caso che occupa, tale norma non appare rispettata: pur volendo, infatti, compiere uno sforzo interpretativo del ricorso così come proposto dallo ZANI, non si comprendono le ragioni che dovrebbero indurre questo Giudice ad annullare la decisione del Commissario Maddestra. La scarna rappresentazione dei fatti fornita dal ricorrente, in uno al fatto che lo stesso non ha allegato alcuna dichiarazione testimoniale che potesse (eventualmente) sconfessare l'operato del predetto Commissario, non consente, in questa sede, di operare una qualsivoglia riconsiderazione del merito della vicenda che, suo malgrado, lo ha visto coinvolto ad Ortona, in occasione del Trofeo “Polini Cup” svoltosi il 30 giugno 2013. In altri termini, per proporre ricorso avverso una sanzione disciplinare, non ci si può limitare a descrivere una versione personale dei fatti senza esplicitare, in riferimento alla versione proposta, i motivi per cui il C.d.G. avrebbe assunto una decisione errata, senza, tra l'altro, indicare i testimoni in grado di suffragare la propria tesi difensiva.

**P.Q.M.**

**Dichiara INAMMISSIBILE il ricorso presentato da Luca ZANI.**

**DISPONE ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Luca Zani;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Emilia Romagna;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.